

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 21 febbraio 1992****che determina i quantitativi globali e l'elenco dei prodotti da fornire quale aiuto alimentare nell'ambito del programma 1992****(92/267/CEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, prorogato da ultimo con regolamento (CEE) n. 1930/90 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 richiede la determinazione per prodotto dei quantitativi globali da fornire quale aiuto alimentare nel 1992, nonché la definizione dei prodotti oggetto dell'aiuto stesso;

considerando che è opportuno decidere i quantitativi globali degli aiuti alimentari per il 1992 e realizzare le azioni di aiuto alimentare in funzione delle disponibilità di bilancio;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'aiuto alimentare,

DECIDE :

Articolo unico

1. I quantitativi globali, per ciascun prodotto, che saranno messi a disposizione di alcuni paesi in via di sviluppo e di alcuni organismi quale aiuto alimentare per il 1992 sono stabiliti nell'allegato I.
2. I prodotti che possono essere forniti quale aiuto alimentare sono elencati nell'allegato II.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1992.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1,
rettifica: GU n. L 42 del 12. 2. 1987, pag. 54.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

*ALLEGATO I***Quantitativi di aiuto alimentare da fornire per l'anno 1992**

- Cereali :
 - a) una prima frazione di 927 700 t
 - b) una seconda frazione che può arrivare fino a 457 400 t
 - Latte in polvere e altri prodotti equivalenti : al massimo 53 000 t
 - Butteroil : al massimo 6 800 t⁽¹⁾
 - Zucchero : al massimo 11 540 t
 - Oli vegetali (olio di semi e olio d'oliva)⁽¹⁾ : 70 000 t
 - Altri prodotti : importo massimo di 48 milioni di ecu
-

⁽¹⁾ I quantitativi di butteroil in eccesso potrebbero essere forniti all'occorrenza, sotto forma di oli vegetali, secondo un tasso di equivalenza valore.

ALLEGATO II

Codice NC (riportato a titolo indicativo)	Designazione delle merci
0202	Carni bovine congelate
ex 0203	Carni suine congelate
0210	Carni bovine e suine salate o in salamoia, secche o affumicate
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farina di pesce atta all'alimentazione umana
ex 0402	Latte e crema di latte, in polvere, in granuli o in altre forme solide o surrogati del latte
ex 0405 00	Butteroil
0406	Formaggi e latticini
0713	Legumi in granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati
0806 20	Uve secche
ex capitolo 10	Cereali
1101	} Farine di cereali
1102	
1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali
1104	Cereali altrimenti lavorati, escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati
1106 10 00	Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713
ex 1202	Arachidi
1509	Olio d'oliva
ex 1507	} Oli vegetali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, destinati all'alimentazione umana
ex 1508	
ex 1511	
ex 1512	
ex 1513	
ex 1514	
ex 1515	
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue
da	} Preparazioni e conserve di pesci, sardine, tonni, sgombri, acciughe, altri
ex 1604 13	
a	
1604 19	
1701	Zuccheri di barbabietola e di canna e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido
ex 1901	Preparazioni alimentari a base di farine, semolini, ecc., non nominate né comprese altrove
ex 1902	Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate
ex 1905	Prodotti della biscotteria
2002	Pomodori preparati o conservati senza aceto o acido acetico
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove; concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate provenienti dal latte
—	Prodotti freschi da acquistare, di norma, in loco nei paesi in via di sviluppo interessati, in particolare gli ortofrutticoli (*).

(*) Esclusivamente per le organizzazioni non governative e gli organismi internazionali, in via prioritaria a favore dei profughi.